

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2014, n. 22

Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli Enti regionali.

(GU n.25 del 21-6-2014)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo n. 48 - Speciale - del 28 aprile 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Norme per la rotazione del personale
dirigenziale degli enti regionali

1. Al fine di consentire l'effettiva applicazione dei principi di rotazione del personale dirigenziale negli enti regionali, anche con riferimento all'indifferibile, urgente ed effettiva applicazione dei principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, negli Enti regionali (Enti), di cui all'art. 56, comma 4, dello Statuto regionale, i Dirigenti che hanno svolto il medesimo incarico dirigenziale per un periodo pari o superiore a nove anni sono tenuti a ruotare. Per gli Enti la cui dotazione organica prevede un'unica figura dirigenziale si applica il comma 3.

2. Gli Enti di cui al comma 1 provvedono ad adeguare i rispettivi regolamenti organizzativi alla presente legge e, qualora ne ricorrano i presupposti, provvedono ad adottare i conseguenti provvedimenti di attuazione entro e non oltre 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1, accertato che l'unico dirigente ha svolto il proprio incarico per un periodo pari o superiore a nove anni, provvedono, con atto dell'Organo di amministrazione, a chiedere, per il tramite della Direzione competente per la vigilanza ed il controllo, alla Giunta regionale di conferirgli un nuovo diverso incarico dirigenziale presso una delle strutture organizzative della Giunta medesima.

4. La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente alla gestione del personale, in esito al provvedimento di cui al comma 3, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", nell'ambito della propria dotazione organica, provvede, entro 20 giorni, a conferire un incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", al Dirigente tenuto a ruotare. Al termine dell'incarico il Dirigente rientra immediatamente nei ruoli dell'Ente originario.

5. Al fine di garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 2, il posto rimasto temporaneamente vacante presso l'Ente e' ricoperto da un Dirigente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001. Al termine dell'incarico il Dirigente rientra immediatamente nei ruoli della Regione.

Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle presenti norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 aprile 2014

CHIODI